

**Deliberazione 21 aprile 2008 – ARG/elt 47/08**

**Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 in materia di regimi tariffari speciali e disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A.**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 aprile 2008

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell’energia elettrica per i settori industriali;
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito deliberazione n. 159/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07;
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 45/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 45/08);
- le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 in data 10 maggio 2005
- la lettera della società RFI S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI-AD\A0011\P\2008\332 in data 31 marzo 2008, prot. Autorità 9510 del 2 aprile 2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008);
- la lettera della società Ferrovie dello Stato S.p.A. prot- FS-AD\AD011\P\2008\212 in data 17 aprile 2008, prot. Autorità 11671 del 21 aprile 2008 (di seguito: lettera 17 aprile 2008);

**Considerato che:**

- il regime tariffario speciale al consumo spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell’articolo 4 del decreto DPR n. 730/63, costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 1, articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03;

- la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita nella Parte V del TIT;
- l'articolo 11-bis della legge n. 80/05 stabilisce che il regime speciale relativo alle Ferrovie dello Stato S.p.A. continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004, salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 730/63;
- per effetto di quanto sopra, l'Autorità determina la corresponsione da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di una componente tariffaria compensativa, calcolata secondo le modalità dell'articolo 74.4 del TIT;
- come previsto dalla Parte prima della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, il regime tariffario speciale include una pluralità di punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario;
- per effetto di tale medesima convenzione, ai fini tariffari, i richiamati punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, alla data del 31 dicembre 2004 risultavano trattati come un unico punto di prelievo virtuale; e che tale trattamento incide sulle modalità di applicazione delle componenti tariffarie A e UC.

**Considerato, inoltre, che:**

- dall'1 luglio 2007, ai punti di prelievo attivi alla data del 31 dicembre 2004 destinati alla fornitura di cui alla citata convenzione, si applicano le condizioni economiche di salvaguardia di cui all'articolo 15 del TIV;
- limitatamente alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, nell'ambito del servizio di salvaguardia, per effetto delle disposizioni della deliberazione n. 159/07, alla suddetta società sono derivati maggiori oneri rispetto a quelli riconosciuti dal regime tariffario speciale;
- le disposizioni della citata deliberazione n. 159/07, prefiguravano la fattibilità che gli aventi diritto contrattualizzassero una fornitura al di fuori del mercato della salvaguardia a partire dal 1 agosto 2007; e che tale circostanza, data la complessità della disciplina convenzionale prevista dalla legislazione vigente, non si è potuta realizzare;
- per effetto dell'articolo 11-bis della legge n. 80/05 e dell'articolo 4 del DPR n. 730/63 e sentita la società RFI del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. che con le lettere 31 marzo 2008 e 17 aprile 2008 si è espressa in conformità, l'Autorità determina, in via amministrativa, il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT.

**Ritenuto opportuno:**

- per semplicità amministrativa e maggiore controllo circa l'applicazione del regime tariffario speciale spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A., prevedere che l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC, relativamente ai punti di prelievo, attivi alla data del 31 dicembre 2004, destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, sia gestita direttamente

dalla Cassa disponendo, di conseguenza, che in relazione a tali punti le imprese distributrici non applichino le componenti tariffarie A e UC;

- individuare in maniera univoca i punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, di cui al precedente alinea;
- riconoscere i maggiori oneri sostenuti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A. nell'ambito del servizio di salvaguardia, mediante la rideterminazione dei:
  - corrispettivo di vendita di cui all'articolo 73.5 della deliberazione n. 05/04 per il periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007;
  - corrispettivo di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008;
  - corrispettivo di vendita dell'elemento b della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 74.4 del TIT dal 1 maggio 2008

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modificazioni e integrazioni del TIT*

1.1 All'articolo 74, il comma 74.4 è sostituito dal seguente:

“ 74.4 A ciascun cliente finale di cui al comma 74.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 74.2 e 74.3, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari a:

$$CC = a - b + OG$$

dove:

CC è la componente tariffaria compensativa

a sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;

OG sono, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato SpA attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, gli addebiti relativi all'applicazione delle componenti tariffarie A e UC ai sensi della normativa vigente. ”

## Articolo 2

### *Disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato*

- 2.1 L'applicazione delle componenti A e UC ai sensi di quanto disposto dai commi 73.2 e 73.3 del TIT, relativamente ai punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è demandata alla Cassa, in sede di determinazione della componente tariffaria compensativa di cui al comma 74.4 del TIT.
- 2.2 Le imprese distributrici, in relazione ai punti di prelievo di cui al comma precedente, non applicano le componenti tariffarie A e UC.
- 2.3 A partire dall'1 maggio 2008 il corrispettivo di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT per la società Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CC = CE + CDisp$$

Dove:

*CE* è il corrispettivo unitario relativo all'acquisto dell'energia elettrica espresso in centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) e determinato ai sensi del comma 2.2 del presente provvedimento

*CDisp* è il corrispettivo unitario relativo agli oneri di dispacciamento espresso in centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) determinato ai sensi del comma 2.5 del presente provvedimento

- 2.4 Il corrispettivo *CE* di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CE = PUN - (PUN - P_{CIP6}) \cdot \frac{ECIP6}{E_{tot}} - \frac{RA}{E_{tot}}$$

Dove:

*PUN* è la media pesata sulla totale energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo nella titolarità della società RFI e ricompresi nel regime tariffario speciale dei valori assunti dal prezzo di acquisto di cui

all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 in ciascuna ora del mese

$P_{CIP6}$  è il prezzo di cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000, valevole per il mese in cui si calcola la CE

$ECIP6$  è il prodotto tra la banda di potenza  $Cip6$  assegnata alla società RFI e il numero di ore del mese per il quale si calcola la CE

$E_{tot}$  è la totale energia elettrica prelevata dalla società RFI nel mese

$RA$  è la quota mensile dei proventi delle aste per l'allocatione dei diritti di capacità di trasporto con le reti transfrontaliere riconosciuta da Terna alla società RFI

2.5 Il corrispettivo unitario  $CDisp$  di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CDisp = DSP + SBL$$

Dove:

$DSP$  è la somma dei corrispettivi di cui agli artt. 36, 44, 45, 46, 47, 48 e 73 della deliberazione n. 111/06 valevoli nel mese per il quale si calcola il corrispettivo  $CDisp$

$SBL$  è l'elemento che tiene conto degli oneri sostenuti dalla società RFI in applicazione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'art. 40 della deliberazione n. 111/06, calcolato secondo quanto disposto dal comma 2.6

2.6 L'elemento  $SBL$  di cui al comma 2.5 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$SBL = [\alpha \times O_{EFF} + (1 - \alpha) \times O_{OBB}]$$

Dove:

$O_{EFF}$  è l'onere effettivamente, per unità di energia elettrica prelevata, sostenuto dalla società RFI per l'applicazione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo da parte di Terna, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2.7

$O_{OBB}$  è l'onere obiettivo che a partire dal 1 gennaio 2009 viene determinato ai sensi del comma 2.8

$\alpha$  è un coefficiente moltiplicativo che vale 1 nel periodo 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008 e 0,5 negli altri casi.

2.7 La componente  $O_{EFF}$  di cui al comma 2.6 è determinata su base bimestrale nel periodo maggio-dicembre 2008 e trimestrale nei periodi successivi, secondo la seguente formula:

$$O_{EFF} = \sum_z \sum_t [(CSb_{z,t} - PUN_t \times ES_{z,t})] / E_{tot}$$

Dove:

$\sum_z$  è la sommatoria estesa a tutte le zone di mercato

$\sum_t$  è la sommatoria estesa a tutte le ore del periodo per il quale si calcola  $O_{EFF}$

$CSb_{z,t}$  è il costo dello sbilanciamento effettivo sostenuto dalla società RFI ai sensi della deliberazione n. 111/06

$PUN_t$  è il prezzo di acquisto di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 registrato in ciascuna ora

$ES_{z,t}$  è l'energia di sbilanciamento effettivo attribuita da Terna a RFI in ciascuna ora e ciascuna zona

$E_{tot}$  ha il significato di cui al comma 2.4 del presente provvedimento

2.8 A partire dall'1 gennaio 2009 la componente  $O_{OBB}$  di cui al comma 2.6 viene determinata dalle formule seguenti:

1)  $O_{OBB S1} = O_{EFF 08S2} \times 0,83$  per il primo semestre 2009;

Dove:

$O_{EFF 08S2}$  è la media aritmetica dei valori della componente  $O_{EFF}$  nel secondo semestre 2008

2)  $O_{OBB Sn} = O_{EFF Sn-1} \times 0,83^n$  per qualunque semestre n-esimo successivo al primo

Dove:

$O_{EFF Sn-1}$  è la media aritmetica dei valori assunti dalla componente  $O_{EFF}$  nel semestre precedente al semestre n

2.9 A partire dal semestre N in cui si verifica la condizione

$$O_{EFF\ SN-1} \times 0,83^N \leq O_{AU\ SN}$$

Dove:

$O_{AU\ SN}$  è la componente relativa all'onere unitario di sbilanciamento per l'Acquirente Unico per il semestre N, calcolata secondo quanto previsto per la componente  $O_{EFF}$

si pone:

$$O_{OBB\ Sn} = O_{AU\ Sn} \quad \forall \quad n \geq N$$

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2.1, 2.2 del presente provvedimento e dell'art. 74.4 del TIT la Cassa entro il 23 maggio 2008 individua, in collaborazione con Ferrovie dello Stato S.p.A. e, ove necessario, con il supporto delle imprese distributrici competenti, i punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.
- 3.2 L'elenco dei punti di prelievo di cui al precedente comma, recante i dati identificativi e tecnici di ciascuno di essi, con indicazione dell'impresa distributtrice territorialmente competente, è comunicato all'Autorità entro il medesimo termine del 23 maggio 2008.
- 3.3 L'Autorità, previa verifiche di coerenza con quanto previsto dalla citata convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, approva e pubblica l'elenco dei punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della medesima convenzione, rilevanti ai fini di quanto disposto dai commi 2.1 e 2.2 del presente provvedimento e 74.4 del TIT.
- 3.4 Il corrispettivo di vendita di cui all'art. 73.5 della deliberazione n. 5/04 per il periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2007 da applicare alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 effettuata nell'ambito del servizio di salvaguardia, è posto pari alle condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel medesimo periodo.

- 3.5 Il corrispettivo di vendita di cui all'art. 74.5 del TIT per il periodo 1 gennaio 2008 - 30 aprile 2008 da applicare alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, effettuata nell'ambito del servizio di salvaguardia, è posto pari alle condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel medesimo periodo.
- 3.6 La nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
- 3.7 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

21 aprile 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis